Privacy e giornalismo

Cassazione civile, sez. III, n. 5658 del 9 giugno 1998

1. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione delle norme e dei principi in tema di limite alla libertà di cronaca in relazione al diritto alla riservatezza (art. 2043 c.c. e 2 e 21 Cost.), nonché l'illogicità, contraddittorietà ed omesso esame del fatto (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il diritto alla riservatezza sia un diritto omogeneo rispetto al diritto all'onore ed alla reputazione. Trattasi infatti di un diritto al rispetto della vita privata che non può essere violato, senza giustificato motivo, ogni qual volta la violazione non offenda la reputazione, poiché i beni tutelati sono due e diversi. Onore, reputazione e riservatezza sono beni diversi e non omogenei tra loro e va, pertanto, trovato un punto di equilibrio tra la loro tutela e la garanzia del diritto di cronaca, punto trovato dal Pretore nella conservazione dell'anonimato delle persone. Sotto questo profilo, inoltre, l'impugnata sentenza non aveva tenuto nel giusto conto che nel caso di specie, non vi era nemmeno l'interesse sociale, non essendo tale la natura dei fatti né note le persone coinvolte. Tutto ciò è stato trascurato dalla sentenza impugnata. Ritiene poi la ricorrente che ha errato la C.A. nel ritenere che nessun limite aveva imposto il Pretore in ordine alle modalità della ripresa, senza preoccuparsi di accertare quale fosse l'oggetto dell'autorizzazione e che, in ogni caso, era stato illegittimo aggiungere alle immagini riprese l'indicazione dei nomi delle parti, peraltro non presenti in udienza, togliendo così inutilmente alle stesse l'anonimato. 2.1. Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato.Va, preliminarmente, osservato che la costruzione di una posizione giuridica soggettiva avente come suo primario contenuto la tutela della vita privata del soggetto, è ormai, più o meno esplicitamente, acquisita dalla elaborazione della giurisprudenza di merito e di legittimità. Quando la questione sulla sussistenza e sui limiti del diritto alla riservatezza venne per la prima volta sottoposta all'esame della S.C. (22.12.1956, n. 4487), questa osservò che nessuna disposizione di legge autorizzava a ritenere che fosse stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto dell'intimità della vita privata, ma che erano stati soltanto riconosciuti e tutelati, in modo diverso, singoli diritti soggettivi della persona (conf. anche Cass. n. 3199/1960). Sennonché con sentenza n. 990 del 1963 la S.C., mentre continuava ad escludere l'esistenza di un tipico diritto alla riservatezza, riteneva che tuttavia la tutela giuridica doveva ammettersi nel caso di violazione del diritto assoluto di personalità e che tale diritto era violato se si divulgavano notizie sulla vita privata, le quali per la loro natura, dovevano ritenersi riservate, salvo il consenso dell'interessato o la sussistenza di un prevalente interesse pubblico alla conoscenza. Solo a partire dalla sentenza del 27.5.1975, n. 2129, questa Corte ha definitivamente ritenuto che il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze, che sia pure compiute con mezzi leciti non sono giustificate da interessi pubblici preminenti. Il punto può ritenersi jus receptum (Cass. 5.4.1978, n. 1557; Cass. 13.3.1985, n. 1968; Cass. 7.2.1996, n. 982; Cass. 7.2.1996, n. 978; Cass. 16.1.1991, n. n. 4031; Cass. 21.2.1994, n. 1652;). 2.2. Quanto al fondamento normativo della tutela della riservatezza va rilevato che il nostro ordinamento contiene numerose norme da cui emerge la volontà del legislatore di garantire il riserbo personale e familiare: art. 614 c.p. (violazione di domicilio); 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata); art. 616 c.p. (sulla segretezza della corrispondenza); 1. 8.4.1974, n. 98 in tema di riservatezza e della libertà delle comunicazioni; art. 472, c. 2 c.p.p. (sulla tutela della riservatezza dei testimoni e delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione); art. 19 r.d.1. 27 maggio 1929, n. 1285 (riguardo alle notizie raccolte in sede di rilevazione statistiche); art. 140 e 185 r.d.1. 9.7.1939 n. 1238 (sui registri dello stato civile, in particolare circa la paternità o la maternità (1. n. 586/1950; e n. 1064/1955); art. 93 1. n. 633 del 1941, (che fa divieto di pubblicare corrispondenze o memorie "che abbiano carattere confidenziale o si riferiscono all'intimità della vita privata"); 1. n. 300/1970, che pone il divieto di indagini personali sul corpo e sulle opinioni del lavoratore; art. 24 1. n. 241 del 1990 ed art. 8 d.p.r. n. 352 del 1992, (in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza); 1. 31.12.1996, n. n. 675 (in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Altre volte il legislatore ordinario prende in speciale considerazione determinate manifestazioni personali, per apprestare specifici strumenti di tutela contro l'invadenza di altri interessi: così in ordine al corpo (art. 5 c.c.), al nome (art. 6-9 c.c.), all'immagine (art. 10 c.c.), all'anonimato ed all'inedito (art. 21 e 24 1. dir. autore). Detta linea tendenziale del nostro ordinamento trova corrispondenza in diverse deliberazioni di carattere internazionale sottoscritti dal nostro Stato, quale la dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, approvata il 10.12.1948 dall'O.N.U., da cui risulta vietata qualsiasi interferenza arbitraria nella vita privata dell'individuo, e quale la Convenzione europea, firmata a Roma il 4.11.1950 (resa esecutiva con 1. 4.8.1955, n. 848) che ha ribadito all'art. 8 che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2.3. La mancanza di una norma specifica che prevedesse in modo generale ed autonomo la tutela della riservatezza e nel contempo una revisione dogmatica della norma di cui all'art. 2043, intesa come clausola generale di tutela non necessariamente di diritti soggettivi, ma anche di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento a seguito di giudizio di bilanciamento tra interessi confliggenti, ha portato alcuni Autori a ritenere che la riservatezza sia tutelabile, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nella qualità di interesse protetto e non di diritto soggettivo. Altri Autori hanno rilevato che lo strumento del diritto soggettivo privato (o della posizione meritevole di tutela) alla riservatezza potrebbe apparire del tutto inadeguato a proteggere la sfera privata del cittadino, quando la lesione di essa si determina non attraverso il comportamento illecito individuale, bensì attraverso l'utilizzazione di mezzi di diffusione di massa, rispetto al quale lo strumento individuale di tutela non sarebbe adeguato ed hanno proposto strumenti di tutela oggettiva dell'interesse alla riservatezza, che si fondino sul controllo delle modalità e delle tecniche di acquisizione della notizia e, correlativamente, sul controllo sociale dei mezzi di comunicazione delle notizie che interessano la riservatezza. Si è parlato in proposito di tutela oggettiva della persona, sotto il profilo della riservatezza, verso la quale tutela si sono verificate significative aperture. 2.4. La più recente dottrina e lo stesso orientamento giurisprudenziale ritiene che esista un vero e proprio diritto alla riservatezza, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (in questo senso anche C. Cost. 10.12.1987 n. 479, secondo cui "l'art. 2 Cost. sancisce il valore assoluto della persona umana"). In tale contesto si inserisce certamente la disciplina degli ambiti di tutela della vita privata del soggetto, che seppure non trova espressa menzione nelle disposizioni costituzionali, tuttavia nel complesso dei principi da questa ricavabili (oltre che dal cit. art. 2 anche dall'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale, a parte altri riferimenti che possono trarsi dagli artt. 14, 15, 27, 29 e 41 Cost.) ha il suo primo referente. Si vuol dire che accertato il fondamento costituzionale della tutela della riservatezza, la ricerca dei contenuti normativi che ad essa si riferiscono deve essere compiuta operandosi sulle norme ordinarie, il cui contenuto deve essere definito attraverso la diretta applicazione delle norme e dei precetti costituzionali. Infatti, superata ormai da anni la questione relativa alla funzione precettiva e non programmatica dell'art. 2 Cost., con conseguente affermazione della rilevanza costituzionale della persona umana, in tutti i suoi aspetti, questa norma comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. E l'espresso riferimento alla persona come singolo (art. 2 Cost.) rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto soggettivo alla riservatezza del soggetto, con conseguente sua tutela da parte dell'ordinamento. La considerazione del diritto alla riservatezza quale diritto della personalità consente nel contempo di individuare il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell'art.2 Cost.: inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3.2.1994, n. 13). Quest'ultima puntualizzazione, che presuppone l'adesione ad una concezione "monistica" dei diritti della personalità (in questo senso v. Cass. 7.2.1996, n. 978), aiuta a definire, senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata. 3.1. Nell'ambito di questa concezione "monistica" dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto. Va, tuttavia, rilevato che non vi è coincidenza tra questi vari diritti, per quanto una singola azione lesiva possa contemporaneamente ledere due o più di detti diritti. Con l'espressione "diritto alla riservatezza" sono indicate diverse ipotesi, che implicano un problema non solo di forma, ma anche di sostanza. Da una parte si tende a restringere rigorosamente l'ambito di questo diritto al riserbo della "intimità domestica", collegandola al concetto ed alla tutela del domicilio. All'opposto vi sono formulazioni molto generiche - il riserbo della vita privata da qualsiasi ingerenza, o la c.d. "privatezza" o "privacy" - cui corrisponderebbe un sostanziale ambito troppo vasto o indeterminato della sfera tutelabile. L'orientamento prevalente di questa Corte è per una concezione intermedia, che riporta in limiti ragionevoli la portata di questo diritto e che fa riferimento ad una certa sfera della vita individuale e familiare, all'illesa intimità personale in certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle vicende cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in un domicilio ideale, non materialmente legato alle mura domestiche (Cass. 21.2.1994, n. 1252). 3.2. La reputazione si identifica, invece, con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (Cass. Pen., sez. V, 24.3.1995, n. 3247). Quanto ai contenuti del diritto alla riservatezza e del diritto alla reputazione, essi vanno valutati in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione o della riservatezza, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua riservatezza ("gelosa riservatezza") o della sua reputazione ("amor proprio"). Nella sua assolutezza neppure è esatta l'affermazione frequente, riportata anche nella sentenza impugnata, secondo cui il diritto alla reputazione ha un contenuto più ampio del diritto alla riservatezza. Infatti se così fosse, ogni qual volta non vi è lesione della reputazione, non vi sarebbe neppure lesione della riservatezza, come pure erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Sennonché il diritto alla riservatezza ha un'estensione maggiore del diritto alla reputazione, ben configurandosi ipotesi di fatti di vita intima che, pur non influendo sulla reputazione, devono restare riservati. Diversa questione è che il diritto all'onore ed alla reputazione è considerato generalmente dall'ordinamento di maggiore spessore rispetto a quello della riservatezza, per cui la violazione del primo dà sempre luogo anche ad una tutela penale (art. 594 e s. c.p.), mentre la violazione del diritto alla riservatezza dà luogo a detta tutela penale solo nell'ambito di specifiche fattispecie (art. 614,615 bis, 616, 617 bis e segg. c.p.). 4.1. La riconosciuta base e garanzia costituzionale del diritto alla riservatezza va, però, incontro a limiti, di pari rango primario, che derivano dalla peculiare natura "antagonista" del diritto medesimo, cioè al suo dovere coesistere nell'ordinamento, con diritti contenutisticamente di segno inverso, pur essi fondamentali e costituzionalizzati. Si riflette infatti nella dialettica che viene ad instaurarsi tra il diritto alla riservatezza ed i contrapposti diritti di cronaca (art. 21 Cost.) quel fenomeno di confligenza di interessi e che trova soluzione attraverso il contemperamento e l'equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell'una non sia esclusiva della tutela dell'altra. Nel conflitto che qui interessa, in particolare, un tale bilanciamento di opposti valori costituzionali si risolve nel riconoscimento della libera esplicabilità del diritto di cronaca e della sua prevalenza sul diritto alla riservatezza ove ricorra una triplice condizione: a) dell'utilità sociale della notizia (limite del pubblico interesse); b) della verità dei fatti divulgati (limite della verità); c) della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (limite della continenza) (Cass. 13.3.1985, n. 1968; Cass. 7.2.1996, n. 982; Cass. 18.10.1984, n. 5259). 4.2. Ciò che preme mettere in rilievo è che il cd. bilanciamento tra contrapposti diritti di rango costituzionale, opera, in effetti, nelle singole fattispecie di lesione di uno dei detti diritti, come accertamento della sussistenza o meno dell'esimente (causa di giustificazione) costituita dal legittimo esercizio dell'altro diritto antagonista, con conseguente eliminazione dell'antigiuridicità obiettiva del fatto. Secondo un insegnamento ormai tradizionale in materia penale (che ha esaminato con particolare attenzione il funzionamento delle cause di giustificazione) l'antigiuridicità si risolve in un giudizio di valutazione del fatto in relazione alle esigenze del diritto, con conseguente proporzionalità tra la causa di giustificazione e la lesione effettuata del diritto antagonista (in mancanza della quale proporzionalità, è sanzionato l'eccesso dell'esercizio della causa di giustificazione - art. 55, c.p.). In altri termini non è sufficiente che sussista la causa di giustificazione perché nel bilanciamento tra i contrapposti diritti sia "giustificata'' ogni forma di lesione del diritto soccombente, essendo giustificata solo la lesione nei limiti in cui è necessaria per far valere l'esercizio del diritto vittorioso. Ne consegue anzitutto che l'accertamento della causa di giustificazione va effettuato in relazione al singolo diritto leso e non ad altro ed in ogni caso in relazione a detto diritto leso va effettuata la valutazione di proporzionalità. 5.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detti principi di diritto. Infatti, pur rilevando esattamente che la Rai operava nell'ambito del diritto di cronaca giornalistica, garantito costituzionalmente (art. 21 Cost.), non ha rilevato che il diritto azionato dall'attrice (diritto alla riservatezza) aveva egualmente fondamento costituzionale (art. 2 Cost.) e che, come tale, non poteva soccombere rispetto al primo se non a seguito di un giudizio di bilanciamento nei termini suddetti. Inoltre la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che, avendo la sentenza di primo grado escluso la lesione del diritto alla reputazione per effetto dell'esercizio del diritto di cronaca, a maggior ragione andava esclusa la lesione del diritto alla riservatezza, in quanto di minor ampiezza rispetto al primo. Infatti, come si è detto, l'area coperta dal diritto alla riservatezza è di maggiore estensione rispetto a quella del diritto alla reputazione, anche se non sempre penalmente tutelata; pertanto solo nella parte in cui diritto alla reputazione e diritto alla riservatezza si sovrappongono, l'esimente per la lesione del primo copre anche la lesione del secondo, mentre per la parte eccedente va effettuato un autonomo giudizio di bilanciamento tra i diritti antagonisti (diritto alla riservatezza e diritto di cronaca). Poiché, come riferisce la sentenza impugnata, i primi giudici avevano anzitutto escluso che ci fosse stata una lesione del diritto alla reputazione, ne conseguiva che non si verteva in ipotesi di area coperta sia dal diritto alla reputazione che dal diritto alla riservatezza, con la conseguenza che l'esistenza di una causa di giustificazione andava valutata solo in relazione a quest'ultimo diritto e non in relazione al primo. 5.2. Inoltre, e soprattutto, la sentenza impugnata fa riferimento all'utilità sociale dell'evento narrato, che, nella ritenuta presenza anche dei limiti della verità storica e della continenza, completava la fattispecie della causa di giustificazione, costituita dall'esercizio del diritto di cronaca. Ciò comporta, anzitutto, che, avendo il giudice di merito, ritenuta la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca ha ritenuto che la lesione del diritto alla riservatezza vi sia stata, ma che essa è scriminata dalla presenza della suddetta causa di giustificazione. Sennonché qui non era in discussione l'utilità sociale della notizia dell'evento, ma l'utilità sociale dell'indicazione del nome dei protagonisti, avendo l'attrice assunto la lesione del diritto alla riservatezza non per la ripresa televisiva dell'udienza, ma per l'indicazione tra i titoli di testa della trasmissione del suo nome e del figlio minore. Quindi il giudice d'appello ha valutato una delle componenti della scriminante del diritto di cronaca (utilità sociale o interesse pubblico) non in merito alla lesione del diritto di riservatezza lamentata (indicazione del nome dei protagonisti dell'evento) ma in merito ad altro fatto (ripresa televisiva e successiva trasmissione dell'udienza), per il quale fatto non aveva l'attrice assunto una lesione del diritto alla riservatezza. Inoltre il giudice di appello nel bilanciamento dei contrapposti diritti, pur dando la prevalenza al diritto di cronaca giornalistica della Rai e pur ritenendo l'utilità sociale della notizia dell'evento, non ha tenuto conto del principio suddetto della proporzionalità tra causa di giustificazione e diritto leso. Infatti nell'ambito del bilanciamento, la compressione del diritto alla riservatezza doveva avvenire nei limiti in cui era strettamente necessaria per l'esercizio del diritto di cronaca e cioè nei limiti in cui per la notizia fornita persisteva l'interesse pubblico, poiché, come si è detto l'esistenza dell'esimente non comporta la compressione del contrapposto diritto senza alcun limite. Erroneamente applicando i suddetti principi di diritto, la sentenza impugnata ha ritenuto che solo perché l'evento narrato era di interesse sociale, non andasse considerato altro e che era giustificata la lesione del diritto alla riservatezza (consistente nell'indicazione dei nomi), mentre avrebbe dovuto valutare se detta indicazione dei nomi dei protagonisti era necessaria per il legittimo effettivo esercizio del diritto di cronaca giornalistica. 6. Fondata è anche la doglianza (ex art. 360 n. 5 c.p.p.) mossa dalla ricorrente all'altra ragione su cui si fonda l'impugnata sentenza e cioè che non vi fu lesione alla riservatezza, stante il provvedimento del Pretore che autorizzava le riprese, in quanto, secondo la ricorrente, detto provvedimento autorizzava solo le riprese dell'udienza e non l'indicazione dei nomi delle parti, per cui doveva essere conservato l'anonimato delle stesse. Sul punto la sentenza impugnata ha rilevato che il provvedimento autorizzatorio delle riprese per l'udienza, relativa al diritto di cronaca, non poneva alcun limite alla ripresa ed in particolare non prevedeva espressamente la tutela dell'anonimato delle parti, come invece effettuava il provvedimento con cui si autorizzava le riprese del giudizio di separazione: infatti "altro è l'udienza in cui compaiono i soli avvocati per discutere dei limiti del diritto di cronaca e altro è l'udienza in cui i coniugi compaiono personalmente a discutere dell'affidamento del figlio minore". Va, preliminarmente, osservato che l'interpretazione del contenuto di un provvedimento emesso fuori dal processo, al pari di ogni altro documento, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, purché sia adeguatamente motivata. Ritiene questa Corte che la motivazione sul punto è illogica e contraddittoria. Premesso, infatti, che è pacifico in punto di fatto che il nominativo dei protagonisti non risultò dalle riprese filmate dell'udienza, ma dalla sovrapposizione degli stessi nei titoli di testa della trasmissione, questa indicazione dei nominativi costituì un "quid pluris" rispetto a quanto autorizzato dal provvedimento del pretore. In ogni caso, anche se il pretore non aveva ordinato l'anonimato, ciò non equivale a dire che aveva autorizzato la pubblicizzazione dei nomi dei protagonisti, con un'ulteriore attività, da parte della convenuta, costituita dalla sovrapposizione di detti nomi. Poiché si verte in tema di compressione di un diritto altrui (diritto alla riservatezza) per effetto, in questa seconda ottica, di un assunto provvedimento dell'Autorità, ovviamente detta compressione non può avvenire che negli stretti limiti consentiti dal provvedimento, dovendo allo stesso adeguarsi e non eccederlo. Inoltre, proprio perché, come ritenuto dalla sentenza impugnata, nella causa comparivano solo gli avvocati e non le parti (come nella diversa udienza di separazione personale) non era necessario che il pretore ordinasse che fosse mantenuto l'anonimato, essendo questo già insito nella struttura dell’udienza, come sopra descritta. Per l'effetto il ricorso va accolto. La sentenza va cassata e va rinviata, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si uniformerà ai suddetti principi.

Art. 8 CEDU, artt. 2, 14 e 15 cost.

L. 31.12.1996 n. 675

D.lgs. 30.6.2003 n. 196

Reg. (UE) 2016/679 – L. 10.8.2018 n. 101

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003 , n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali ***((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))*.**

TITOLO XII

*((GIORNALISMO, LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI ESPRESSIONE))*

CAPO I

PROFILI GENERALI

Art. 136

(Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano

*((, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,))*

 al trattamento:

a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli [articoli 26](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art26" \t "_blank) e [33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art33" \t "_blank);

c)

*((...))*

 finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione

*((anche))* occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche  *((nell'espressione accademica, artistica e letteraria.))*.

Art. 137

(Disposizioni applicabili)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies

*((...))*

;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138

(Segreto professionale)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi

*((dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento))*

 restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II

 *((REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE E AD ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO))*

Art. 139

*(( (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche) ))*

*((*

*1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.*

*2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.*

*3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.*

*4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.*

*5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.))*

# TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

**In vigore dal 1° gennaio 2021**

**Premessa**

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.
Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di   Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

**TITOLO I**
**PRINCÌPI E DOVERI**

Articolo 1
**Libertà d’informazione e di critica**

L’ attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.   Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Articolo 2
**Fondamenti deontologici**

Il giornalista:

a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;
d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
f) rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
g) applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
h) cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l’esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell’arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l’accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l’applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave.

**TITOLO II**
**DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE**

Articolo 3
**Identità personale e diritto all’oblio**

Il giornalista:

a) rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione;
b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza;
g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

Articolo 4
**Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica**

Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico al quale viene allegato. [**(ALLEGATO 1)**](https://www.odg.it/allegato-1-regole-deontologiche-relative-al-trattamento-dei-dati-personali-nellesercizio-dellattivita-giornalistica/24289)

Articolo 5

**Doveri nei confronti dei minori**

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. [**(ALLEGATO 2)**](https://www.odg.it/allegato-2-carta-di-treviso/24290)

Articolo 5-bis

**Rispetto delle differenze di genere**

Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista:

a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;
b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;
c) assicura, valutato l’interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.

Articolo 6

**Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria**

Il giornalista:

a) rispetta diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;

b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici   un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v’è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;

c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;

d)non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute

Articolo 7
**Doveri nei confronti degli stranieri**

Il giornalista:

a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento [**(ALLEGATO 3)**](https://www.odg.it/allegato-3-glossario-carta-di-roma/24291), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
b) tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

**TITOLO III**
**DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE**

Articolo 8
**Cronaca giudiziaria e processi in tv**

Il giornalista:

a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Articolo 9
**Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti**

Il giornalista:

a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;
e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;
f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Articolo 10
**Doveri in tema di pubblicità e sondaggi**

Il giornalista:
a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
b) non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.
Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
e) il numero delle domande rivolte;
f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Articolo 11
**Doveri in tema di informazione economica**

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. [**(ALLEGATO 4)**](https://www.odg.it/allegato-4-carta-dei-doveri-dellinformazione-economica/24292)

Articolo 12
**Doveri in tema di informazione sportiva**

Il giornalista:

a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

**TITOLO IV**
**LAVORO GIORNALISTICO**

Articolo 13
**Solidarietà ed equa retribuzione**

In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata [**(ALLEGATO 5)**](https://www.odg.it/allegato-5-carta-di-firenze/24293).

Articolo 14
**Uffici stampa**

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d’interesse con il suo incarico;
c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

**TITOLO V**
**SANZIONI**

Articolo 15
**Norme applicabili**

La violazione delle regole e dei principi contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Articolo 16
**Norma transitoria**

Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.